

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 6 DI SANLURI e L'AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU. ATTIVITA' DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI UROLOGIA.

L'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri (C.F. 91009910927 – P. IVA 02265950929), di seguito indicata come ASL n. 6 , rappresentata dal Direttore Generale Dr. Salvatore Piu, che agisce in nome e per conto della Azienda, domiciliato per la carica presso la sede legale in Sanluri, Via Ungaretti n. 9;

E

L'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari (C.F. 02315520920), di seguito indicata come Azienda Ospedaliera, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Antonio Garau, che agisce per nome e per conto dell'Azienda, domiciliato per la carica presso la sede legale in Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi n.1.

PREMESSO CHE

- presso la ASL n. 6 di Sanluri è emersa la necessità di disporre delle competenze di un Medico con specializzazione in Urologia, a supporto delle attività di sala operatoria del P.O. "N.S. di Bonaria" di San Gavino Monreale;
- l'accertata impossibilità di reperire siffatta professionalità facendo ricorso al personale dipendente, ha generato per la Asl n. 6 di Sanluri la necessità di avvalersi della collaborazione professionale di un Dirigente Medico specialisti nella disciplina di cui trattasi;
- che l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari ha manifestato alla Asl n. 6 di Sanluri la disponibilità a svolgere attività di collaborazione professionale per il tramite del proprio personale operante nel Dipartimento di Patologia renale della predetta A.O.;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" si impegna a fornire alla A.S.L. n. 6, per il tramite di un Dirigente Medico Chirurgo del Dipartimento di Patologia renale, con adeguata casistica, della predetta A.O., attività di consulenza e collaborazione nelle attività di Sala Operatoria del Presidio Ospedaliero della Asl 6 "Nostra Signora di Bonaria" in San Gavino Monreale.

ART. 2

L'attività di collaborazione sarà articolata in base agli accessi che verranno concordati con il Direttore di Dipartimento di Chirurgia della Asl 6 e del Responsabile della Struttura Semplice di Urologia del P.O. di San Gavino Monreale. Ciascun accesso avrà la durata che si renderà necessaria per l'espletamento degli interventi di alta chirurgia urologica programmati.

L'attività di collaborazione e consulenza di cui al precedente articolo sarà svolta al di fuori del normale orario di servizio, precisando che comunque dovranno essere fatte salve le esigenze prioritarie dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu".

ART. 3

Per le suddette prestazioni la ASL n. 6 di Sanluri corrisponderà all'Azienda Ospedaliera un compenso onnicomprensivo lordo, comprendente l'IRAP, pari ad € 700,00 (settecento/00) per ogni accesso effettuato dall'operatore.

ART.4

Il compenso mensile lordo risultante dal computo delle ore come determinato al precedente art. 3, sarà corrisposto dalla Asl n. 6 all'Azienda Ospedaliera, previa presentazione di riepilogo degli accessi effettuati dal Dirigente Medico sunnominato, attestato dal Responsabile del Reparto di Chirurgia Generale del P.O. di San Gavino Monreale.

Sull'importo di cui al comma precedente, erogato ai consulenti aventi diritto, verrà effettuata la trattenuta IRAP nella misura di legge, ai sensi e per gli effetti del vigente CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria.

L'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu", emetterà la fattura, a seguito di consegna al Servizio Bilancio della Asl n. 6, della rendicontazione delle prestazioni effettuate e di un prospetto, debitamente vistato dal Responsabile del Reparto di Chirurgia Generale del P.O. di San Gavino Monreale, che indichi i giorni e l'orario in cui è stata svolta l'attività in convenzione.

ART.5

Per lo svolgimento delle attività inerenti la presente convenzione, la Asl n. 6 assicurerà idonea copertura assicurativa dei rischi in itinere e professionali al Dirigente Medico messo a disposizione dall'Azienda Ospedaliera nelle prestazioni rese nell'ambito del presente accordo nonché per eventuali danni derivanti a terzi.

ART.6

La presente convenzione, decorrente dalla data di sottoscrizione, avrà durata di n. 12 mesi naturali e consecutivi, con esclusione di tacito rinnovo.

ART.7

I contraenti si riservano la facoltà di risolvere in qualsiasi momento la presente convenzione qualora non sia stata rispettata nelle parti in essa contenute.

ART.8

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il Foro competente sarà quello di Cagliari.

ART.9

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

La presente convenzione, redatta in duplice originale e sottoscritta dalle parti previa lettura approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è composta da n. 3 pagine e di n. 9 articoli.

CAGLIARI, il 27.1.19

IL DIRETTORE GENERALE
della A.O. "G. BROTZU"
Dr. Antonio Garau



IL DIRETTORE GENERALE
della ASL n. 6 di Sanluri
Dr. Salvatore Piu

